

Cassazione Civile sez. 6 Ordinanza Num. 14376 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 09/07/2015
Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - E' stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi *dell'art. 380-bis cod. proc. civ.* e datata 17.9.13, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6079 del 3.12.12, del seguente letterale tenore:

"1. - I Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca, della Salute e dell'Economia e Finanze ricorrono, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in sede di rinvio dalla cassazione (di cui a Cass. n. 23558/11) della sentenza di quella stessa corte territoriale n. 4880/09, è stata infine accolta - con condanna degli odierni ricorrenti al pagamento di Euro 8.000 (così rivalutato l'importo base di Euro 6.713,94) per ogni annualità di frequenza, oltre soli interessi legali - la domanda dispiegata nei loro confronti (ed in origine anche dell'Università degli Studi di Siena) dal Dott. G.I. per la condanna al pagamento della giusta remunerazione - od al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di quella - per il tempo di frequenza di scuole universitarie di specializzazione di medicina prima dell'entrata in vigore del *D.Lgs. n. 257 del 1991*, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. L'intimato resiste con controricorso e dispiega ricorso incidentale, articolato su quattro motivi.

2. - I ricorsi vanno trattati in camera di consiglio - ai sensi degli *articoli 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.* - parendo potervi essere definiti, anche con decisione nel merito.

3. - I ricorrenti principali contestano la riconosciuta natura di debito di valore anziché di valuta e la condanna al capitale rivalutato; il ricorrente incidentale si duole: di violazione e falsa applicazione *dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ.*, per avere preso a base della valutazione equitativa esclusivamente il parametro di cui alla *legge 370/99*, disconosciute altre voci di danno; di omessa pronuncia sulla domanda di danno per perdita di chance, da valutarsi in via equitativa anch'esso; di violazione e falsa applicazione *dell'art. 1219 e ss., artt. 1224 e 1226 c.c.*, per il mancato riconoscimento degli interessi legali a far tempo dalla diffida del 14.10.02 o, al più tardi, dall'atto di citazione del dicembre 2002; della disposta compensazione delle spese di lite, in difetto di indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste *dall'art. 91 c.p.c.*, nel testo applicabile ai giudizi successivi al 4.7.09.

4. - Per la natura chiusa del giudizio di rinvio, le questioni da affrontare in questa sede sono limitate alla quantificazione del danno ed all'identificazione degli accessori dovuti e della relativa decorrenza.

4.1. Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, logicamente preliminare in quanto involgente la contestazione del carattere esaustivo del riferimento al parametro della legge n. 370/99, **va ribadito che il debito pararisarcitorio dello Stato italiano per mancata tempestiva trasposizione di direttive comunitarie in tema di scuole di specializzazione medica va parametrato a quanto previsto (per un importo di L. 13 milioni annui per ciascun anno di frequenza) dall'art. 11 della legge n. 370/99 (per tutte, v. la stessa Cass. 11**

novembre 2011, n. 23558, nonché Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, alle cui ampie argomentazioni è opportuno, per brevità qui rinviarsi integralmente).

Devesi ora ulteriormente argomentare (così, se del caso, individuato con ancora maggiore precisione il già univoco dictum delle richiamate pronunzie) nel senso dell'evidente completezza di una tale autoliquidazione, concepita come integralmente soddisfattiva di ogni voce di detrimento degli specializzandi: tanto si desume dal contesto di emanazione della normativa di riferimento, finalizzata alla definizione transattiva di un contenzioso seriale articolato sulla molteplicità delle conseguenze negative dell'inadempimento dello Stato e quindi caratterizzato da causae petendi ampie e diversificate, verosimilmente estese ad ogni perdita - patrimoniale o meno - degli specializzandi stessi.

Se si ricorda che è normalmente incensurabile in Cassazione una liquidazione giudiziale equitativa del danno (tra le più recenti: Cass. 9 agosto 2007, n. 17492; Cass. 29 novembre 2012, n. 21246; e salvo il caso, che manifestamente non ricorre ove - come nella specie - si sia attenuto il giudice alle indicazioni di massima di questa stessa Corte, di adozione di criteri manifestamente illogici o giuridicamente scorretti: Cass. 12 aprile 2011, n. 8322), il carattere di esauriente ed onnicomprensiva soddisfattività di quella autoliquidazione legislativa si trasmette alla liquidazione equitativa che ad essa si rifaccia.

Così, tutte le voci di danno normalmente ricondotte, nell'elaborazione della giurisprudenza, alle conseguenze generali del ritardato recepimento della normativa comunitaria (tra cui, quanto alla fattispecie in esame, tutte le cospicue ulteriori voci di cui il ricorrente incidentale lamenta la pretermissione), devono ritenersi adeguatamente considerate in una liquidazione equitativa che coincida con il parametro della ripetuta legge n. 370/99, art. 11: salva l'adduzione e la prova - in osservanza, oltretutto, delle rispettive preclusioni assertive ed istruttorie - di circostanze specifiche e caratterizzanti la fattispecie concrete, incombenti al danneggiante, se in minus rispetto a quel parametro, ovvero al danneggiato, se in plus.

Va concluso che l'applicazione del solo parametro di cui all'art. 11 della legge n. 370/99, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi normalmente collegabili causalmente al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente ed analiticamente dedotte in giudizio in primo grado prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.

Poiché, nella specie, tali circostanze ulteriori non risultano addotte e comunque o ne manca idonea trascrizione nel ricorso incidentale o coincidono con quelle già di norma valutabili secondo la ripetuta autoliquidazione normativa, è idoneo il mero richiamo alla somma parametrata da quest'ultima, da ritenersi quindi esaustiva, benché in via

equitativa, del danno patito: con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale.

4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso incidentale, relativo alla mancata considerazione del danno da perdita di chance, è noto che esso esige "la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (Cass. 13 luglio 2011, n. 15385; Cass. 13 marzo 2012, n. 3972): e dunque l'originario attore prima ed il giudice di merito poi, al quale le relative circostanze fossero state tempestivamente sottoposte entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie in primo grado e non già in quello di rinvio, avrebbero dovuto prendere in considerazione soltanto specifici e concreti elementi sull'intenzione di spendere il titolo in ambito europeo o sull'effettiva penalizzazione in sede di attribuzione di punteggi (solo genericamente - e quindi insufficientemente - richiamata negli atti che questa Corte può direttamente esaminare); ma di tali elementi e della circostanza della loro tempestiva acquisizione in primo grado al thema decidendum ed al thema probandum non vi è idonea traccia nel ricorso per cassazione. **Ne consegue che la pronuncia implicita di onnicomprensività della liquidazione mediante applicazione del parametro annuo di cui al più volte richiamato art. 11 della legge n. 370/99, elide ogni dubbio di omessa pronuncia sulla domanda di danni ulteriori, ivi compreso quello da perdita di chance; e, pertanto, è infondato il secondo motivo di ricorso incidentale.**

4.3. L'unitario motivo di ricorso principale ed il terzo motivo di ricorso incidentale, da trattarsi unitariamente, sono invece entrambi fondati: il debito (para-)risarcitorio dello Stato, rimasto inesigibile fino all'autoliquidazione di cui alla ripetuta legge n. 370/99, non può costituire che un debito di valuta (tra le molte: Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1157; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3279; Cass. 29 agosto 2013, n. 19910); erra, pertanto, la corte territoriale ad accordare, sulla somma base di Euro 6.713,94, la rivalutazione all'attualità e gli interessi legali sulla somma così rivalutata a far tempo dalla pubblicazione della sentenza: spettando, invece, solo questi ultimi dalla data della messa in mora o, in mancanza, da quella di instaurazione del giudizio.

4.4. Infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso incidentale.

La norma applicabile è l'art. 92 cod. proc. civ., ma nel testo anteriore alla novella invocata dal G., visto che il giudizio di rinvio è la prosecuzione di quello originario, il quale, a sua volta, risulta iniziato non più tardi del dicembre 2002: infatti, la novella del 2009 si applica ai giudizi iniziati in primo grado dopo il 4.7.09 (per tutte, v. Cass. 4 maggio 2012, n. 6784); e l'oscillazione giurisprudenziale, del resto notoria, sulle materie oggetto di controversia integra senz'altro uno dei giusti motivi sufficienti ai fini della compensazione secondo la disposizione anteriore alla detta novella (Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598).

5. Si deve proporre al Collegio l'accoglimento del ricorso principale e del terzo motivo di quello incidentale, con reiezione degli altri;

ma poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, si prospetta possibile la decisione nel merito, limitando la condanna in favore del G. ad Euro 6.713.94 per le tre annualità di frequenza e quindi ad Euro 20.141.82. oltre soli interessi al tasso legale via via vigente dal 31.12.02 al saldo: infatti, in difetto - e tanto in violazione dell'art. 266 cod. proc. civ., n. 6 - di trascrizione in ricorso incidentale del tenore testuale della comunicazione di messa in mora del 14.10.02 e soprattutto degli estremi completi dei suoi

destinatari e della sua ricezione, va identificata quale dies a quo degli interessi legali la data di instaurazione del giudizio, indicata sommariamente nel dicembre 2002 e, quindi, interpretato tale riferimento temporale nel senso più favorevole al debitore per avere il creditore omesso maggiori specificazioni, l'ultimo giorno di tale intervallo, cioè il 31.12.02".

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuno ha depositato memoria, ma il difensore del ricorrente incidentale è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni avverso le cui conclusioni, del resto, nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. - Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c. , il ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale vanno accolti, con rigetto degli altri; e, secondo quanto prospettato in relazione, con cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura accolta e decisione nel merito di limitazione degli accessori - sulla condanna degli odierni ricorrenti principali, tra loro in solido, al pagamento in favore del G. della somma totale di Euro 20.141,82, riconosciuta dalla qui gravata sentenza - agli interessi al tasso legale via via vigente dal 31.12.02 al saldo. E la soccombenza reciproca in questa sede rende di giustizia la compensazione delle spese di lite ancora da liquidare.

L'assenza di rigetti integrali dei ricorsi esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione nell'ipotesi di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale ed il terzo motivo di ricorso incidentale, rigettati gli altri; cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta; decidendo nel merito, in riforma della sentenza n. 26732/04 del tribunale di Roma, condanna i Ministeri odierni ricorrenti principali, in pers. dei rispettivi Ministri p.t. e tra loro in solido, al pagamento della somma di Euro 20.141,82, oltre soli interessi al tasso legale via via vigente dal 31.12.02 al saldo, in favore di G.I. e compensa le spese anche del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.